



**Documentazione presentato al
coordinamento nazionale dei delegati
della Uiltrasporti del comparto
autostradale a seguito
dell'introduzione del CCNL di «filiera»
sottoscritto il 5 luglio 2024**

Roma, 25 luglio 2024

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI
ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE A
PEDAGGIO,
DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI CONNESSI A SUPPORTO,
DEI SISTEMI DI VIABILITÀ INTEGRATA**

**PARTE
GENERALE**

**SEZIONI
SPECIALI**

PARTE GENERALE (articoli 1-62)

Si applica a tutti i
dipendenti
con le modalità e nei
limiti di cui al paragrafo
“Campo di applicazione”

La Parte Generale, sulla base di quanto indicato alle pagine 2 e 3 dell'Accordo 18 luglio 2023, è riportata nel presente Accordo (articoli 1-62), ed è stata collazionata dalle Parti integrando le normative di cui al c.c.n.l. del 16 dicembre 2019 con le modifiche, abrogazioni e sostituzioni introdotte con l'Accordo 18 luglio 2023.

Il trattamento economico e normativo di cui alla Parte Generale è integrato dai trattamenti di ciascuna Sezione Speciale.

Le SEZIONI SPECIALI

1) Attività di gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio;

2) Attività di supporto alla persona e attività accessorie di supporto all'utenza;

3) Attività di supporto e servizio all'utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento;

4) Attività di installazione, gestione e manutenzione impianti;

5) Attività di supporto tecnico e ingegneristico.



«Per quanto riguarda la Sezione Speciale “Attività di supporto tecnico e ingegneristico”, data la necessità di effettuare tutti gli opportuni approfondimenti rispetto al tema del codice degli appalti, delle certificazioni e della formazione specifica, le Parti convengono di rinviare ad altra data la sottoscrizione di un suo eventuale accordo applicativo.»

CAMPO DI APPLICAZIONE (pagina 5 e 6)

- 1) Le Parti, sulla base dei principi e delle condizioni convenute nel **Protocollo sottoscritto in data 11 luglio 2022 (pag. 177)** – che si intende qui interamente riportato essendo volontà delle Parti che lo stesso sia parte costitutiva del nuovo c.c.n.l. – hanno rinnovato, integrandolo e modificandolo, il c.c.n.l. Autostrade e Trafori del 16 dicembre 2019 come di seguito indicato.
- 2) Il c.c.n.l. assume, conseguentemente, la nuova denominazione ***“Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti l’attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata”*** (di seguito anche nuovo contratto).

CAMPO DI APPLICAZIONE (pagina 5 e 6)

3) Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle società concessionarie di Autostrade e Trafori, **nonché delle società che alla data del 18 luglio 2023 già applicano al proprio personale il c.c.n.l. “per il personale da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori” 2019-2022, fatte salve le modalità applicative previste in accordi aziendali oggi esistenti.**

4) Il presente c.c.n.l. si applica altresì, ai lavoratori delle società che operano nelle attività complementari, connesse e accessorie alle concessioni autostradali.

CAMPO DI APPLICAZIONE (pagina 5 e 6)

5) Il contratto è suddiviso in una **Parte Generale quale base comune da applicare a tutto il personale** e da **5 sezioni speciali**, la cui normativa è integrativa della parte comune, che saranno applicate al personale in ragione dell'attività svolta dalle società. **Resta ferma**, salvo quanto di seguito indicato, **la possibilità di applicazione da parte delle società di una sola sezione speciale**, che le stesse provvederanno a comunicare ad ogni lavoratore assunto successivamente alla data di stipula del nuovo contratto o comunque confluuto, dopo tale data, da altre aziende applicanti altri contratti collettivi.

6) Resta fermo **l'obbligo per le società concessionarie e per tutte le società** che alla data del 18 luglio 2023 applicano al personale dipendente il c.c.n.l. 2019 – 2022 di **integrare la parte generale del nuovo contratto con la sezione speciale “attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio”**. Pertanto, con pari decorrenza, tutto il personale dipendente da queste Società verrà inquadrato nella Sezione Speciale *“attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio”*, fermo rimanendo quanto previsto al punto 3 del presente articolo.

Recente lettera della ASTI-CUNEO ai lavoratori

L'attuale CCNL, quindi, risulta costituito da una parte generale e da n. 5 parti speciali, nello specifico:

- 1) Attività di gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio;
- 2) Attività di supporto alla persona e attività accessorie di supporto all'utenza;
- 3) Attività di supporto e servizio all'utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento;
- 4) Attività di installazione, gestione e manutenzione impianti;
- 5) Attività di supporto tecnico e ingegneristico

A tal fine si precisa che Il personale dipendente cui è applicato il CCNL Autostrade e trafori 16.12.2019 sarà inquadrato nella Sezione Speciale n.1, senza alcuna modifica al trattamento economico e normativo dei dipendenti già in forza alla data di sottoscrizione dello stesso.

Cordiali saluti

Tortona, 16 luglio 2024



7) Le Parti, al fine di consentire l'implementazione anche delle attività complementari, connesse ed accessorie in una ottica di coerente applicazione e finalità del nuovo contratto, **valuteranno la possibilità di applicazione di una o più sezioni speciali in capo ad una singola società derogando quanto previsto al punto 5 del presente paragrafo. Tale deroga dovrà riguardare esclusivamente i neoassunti e/o coloro che confluiranno da altre Aziende applicanti altri c.c.n.l. e/o dedicati ad attività lavorative nuove e diverse da quelle prevalenti.**

Le Parti potranno valutare, altresì, eventuali deroghe afferenti le attività direttamente presidiate alla data di sottoscrizione del presente accordo, fermo restando quanto previsto al capoverso successivo.

Resta inteso che le eventuali deroghe di cui al presente comma dovranno essere oggetto di intesa tra tutte le OO.SS. Nazionali stipulanti il nuovo c.c.n.l. e la società che ne faccia richiesta assistita dall'associazione cui la richiedente è associate.

**CAMPO DI
APPLICAZIONE**
(pagina 5 e 6)



INDICE PARTE GENERALE

- **CAPITOLO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**
(art.1 - art.6)
- **CAPITOLO II - TIPOLOGIE CONTRATTUALI**
(art.7 – art.11)
- **CAPITOLO III - ORARIO DI LAVORO, ASSENZE, PERMESSI E TUTELE**
(art.12 – art.31)
- **CAPITOLO IV – RETRIBUZIONE, WELFARE ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI**
(art.32 – art.49)
- **CAPITOLO V – DIRITTI E DOVERI – SISTEMA DI RELAZIONI E NORME FINALI**
(art.50 – art.62)

Sezione Speciale (1)

***“Attività di gestione, anche in concessione,
di infrastrutture viarie a pedaggio”***

(art.63 - art.86 + tabelle e allegati)
(da pag. 97 a pag 176)

**SONO PRESENTI TUTTE LE NORME VIGENTI E
APPLICATE AI LAVORATORI SECONDO QUANTO
STABILITO NEL ”CAMPO DI APPLICAZIONE”**

**In tutte le
Sezioni Speciali
(2-3-4-5)
solo stabilite le
norme relative**

MINIMI TABELLARI

AUMENTI DI ANZIANITÀ

FERIE

UNITÀ PRODUTTIVA

RAPPORTO A TEMPO PARZIALE

**LAVORO STRAORDINARIO-FESTIVO-
NOTTURNO**

Rapporto tra le norme **GENERALI** e le sezioni **SPECIALI**

BANCA ORE (art. 13 PARTE GENERALE) – PAG 31

1) Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente c.c.n.l., di istituire una Banca ore. La regolamentazione specifica della sezione 1 è riportata all'articolo 69.

Di seguito si riporta la regolamentazione delle sezioni 2, 3, 4 e 5.

2) La Banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a:

- i riposi compensativi di prestazioni straordinarie/supplementari effettuate oltre il limite massimo annuale, ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste in ciascuna Sezione Speciale;
- i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio.

3) Le modalità di funzionamento della Banca Ore, relativamente alle sezioni 2, 3, 4 e 5, saranno definite congiuntamente a livello aziendale, previo coinvolgimento delle Parti Stipulanti il presente c.c.n.l..

4) L'attivazione della Banca Ore di cui al presente articolo è subordinata alla definizione delle modalità di fruizione di cui al punto 3. che precede.

BANCA ORE (art. 69 SEZIONE SPECIALE 1) - PAG 124

Le attuali norme in vigore



ART. 4 – CLASSIFICAZIONE (pag. 10)

1) Tutto il personale - quadri, impiegati e operai - viene inquadrato su 7 livelli.

2) I livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate - intese come espressione dei contenuti della professionalità in termini di competenze e conoscenze professionali, responsabilità, autonomia operativa e complessità dei problemi.

Fatto salvo quanto già previsto nella Sezione Speciale 1 (art. 73) (ATTUALE CLASSIFICAZIONE), per le altre 4 sezioni speciali i profili professionali e le esemplificazioni verranno individuati, in fase di prima applicazione, a livello aziendale fermo restando il coinvolgimento di tutte le Parti stipulanti il presente c.c.n.l.

ART. 53 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (pag. 81)

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano la costituzione di una apposita commissione tecnica, che si insedierà entro il 30 settembre 2024 e che concluderà i suoi lavori entro il 31 dicembre 2024, con il compito di definire un articolato che riveda nel complesso le tempistiche e che definisca in via esplicita le casistiche a cui associare le tipologie dei provvedimenti disciplinari presenti nel vigente contratto.

NORMA DA COMPLETARE DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO

NUOVA NORMA

ART. 57

QUOTE DI SERVIZIO

(pag. 90)

In occasione della sottoscrizione degli accordi di rinnovo del presente c.c.n.l., le aziende informeranno in ordine alla richiesta delle OO.SS. stipulanti di corrispondere una quota di servizio straordinaria a carico dei lavoratori non iscritti ad esse, finalizzata a coprire parte delle spese sostenute nell'ambito della trattativa.

Le aziende distribuiranno l'apposito modulo predisposto dalle OO.SS. stipulanti per tale contribuzione; modulo che consentirà al lavoratore di comunicare il diniego rispetto alla trattenuta.

La mancata riconsegna del modulo entro una data stabilita comporterà l'applicazione della trattenuta.

L'importo una tantum della trattenuta è pari al 2% delle voci retributive mensili di cui all'articolo 32, comma 1 del c.c.n.l.

Le modalità applicative verranno definite dalle OO.SS. stipulanti e rese note di volta in volta.

NOTE A VERBALE PRESENTI NEL CCNL

«Le singole sezioni speciali disciplinano in maniera articolata l'istituto».

All'interno dei seguenti articoli è presente tale indicazione

ART. 12 - ORARIO DI LAVORO

ART. 17 - PERMESSI

ART. 19 – FERIE

ART. 32 – ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

ART. 33 - MINIMI TABELLARI

ART. 36 - AUMENTI ANZIANITA'

ART. 37 - TREDICESIMA

ART. 38 - PREMIO ANNUO (14°)

ART. - 40 TRASFERTE

ART. - 44 VESTIARIO

ART. 49 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

TABELLE RETRIBUTIVE

- **MINIMI TABELLARI**

- Valori ccnl di riferimento per ogni singola sezione speciale
- Valori aggiornati rispetto agli aumenti previsti dal rinnovo del 18 luglio 2023
 - giugno 2024
 - agosto 2024
 - gennaio 2025

- **CONTINGENZA**

- Valore uguale per tutte le 5 sezioni speciali

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA'
PER I FUTURI
RINNOVI**